





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Definizione dei criteri per il riconoscimento dei Centri di educazione ambientale CEA della Regione Marche in attuazione della D.A.A. n. 51/2017 (PTR INFEA 2017-2019).

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

**DELIBERA**

1. di approvare i criteri per il riconoscimento dei Centri di educazione ambientale CEA della Regione Marche, definiti nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, in attuazione del documento programmatico P.T.R. INFEA Marche 2017-2019 approvato con D.A.A. n. 51/2017.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Girardi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Normativa di riferimento**

- L. R. n. 52 del 30 dicembre 1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali";
- D.A.C.R. n. 81 del 20 novembre 2002 "Riordino del sistema regionale INFEEA Marche";
- D.A.C.R. n. 14 del 21 febbraio 2006 "Approvazione del programma triennale INFEEA Marche 2006/2008";
- L.R. n. 9 dell'11/07/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo";
- D.A.C.R. n. 32 del 4 ottobre 2011 "Programma Triennale Regionale di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (PTR\_In.F.E.A) 2011-2013";
- Decreto n. 79/APP del 18/10/2011 "D.A.C.R. n. 32/2011 - Riordino del sistema regionale per l'Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale - Bando selettivo per l'idoneità delle strutture";
- Decreto n. 100/APP del 30/12/2011 "D.A.C.R. n. 32/2011 - DD.79/APP/11 Approvazione graduatoria e riconoscimento idoneità strutture CEA per l'Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale - Bando selettivo per Programma INFEEA 2011-12 - Decreto ex art.16 L.R. 20/2001";
- D.A.A. n. 97 del 01/04/2014 "Programma triennale regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (PTR - INFEEA MARCHE) 2014/2016";
- D.A.A. n. 51 del 16/05/2017 "Indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (PTR INFEEA Marche) per il triennio 2017/2019";
- L.R. n. 33 del 24/11/2017 "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 'Testo unico delle norme regionali in materia di turismo'".

**Motivazione**

Con lungimiranza la Regione Marche già nella prima legislatura con la LR n. 52/1974, riconoscendo una stretta connessione tra rispetto della norma ambientale e la coscienza ecologica del cittadino (art. 2), dà il via alla promozione della divulgazione delle problematiche ambientali e della formazione della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani.

Nel corso degli anni la Regione Marche ha quindi promosso, in collaborazione con gli Enti locali e i Parchi, la nascita di soggetti, pubblici e privati (cooperative, associazioni), che con progettualità e professionalità hanno dato forte sviluppo al fenomeno dell'educazione ambientale. Per un approfondimento di tutte le principali tappe di questo percorso si rimanda al documento programmatico di settore PTR INFEEA 2014/2016 (D.A.A. n. 97/2014).

A livello di programmazione, il settore dell'educazione ambientale è stato regolato attraverso l'adozione di Programmi triennali, approvati dal Consiglio regionale, con attuazione annuale definita dalla Giunta regionale.

Rispetto al passato, i due Programmi triennali PTR INFEEA 2011-2013 (D.A.C.R. n. 32/2011) e PTR INFEEA 2014-2016 (D.A.A. n. 97/2014) hanno introdotto elementi di novità che hanno permesso una riorganizzazione del sistema. Il problema dell'azzeramento dei trasferimenti statali (che fino al 2010 hanno integrato considerevolmente le risorse regionali) è stato affrontato inserendo tra i criteri di selezione dei progetti quello del cofinanziamento da parte dei beneficiari (Centri di educazione ambientale ed Enti coordinatori) e degli altri soggetti coinvolti nei progetti, premiando i progetti caratterizzati da una percentuale di cofinanziamento extra regionale maggiore e dalla presenza di attività a pagamento. Ciò anche al fine di promuovere l'autonoma sostenibilità finanziaria dei CEA che non potevano e non possono più dipendere dal mero finanziamento regionale. È stata inoltre introdotta una modalità di presentazione dei progetti innovativa rispetto al passato che permettesse l'erogazione di servizi più strutturati e a più larga scala. I CEA sono stati indirizzati a lavorare in rete e ad aggregarsi sotto la guida di un Ente pubblico con funzioni di coordinamento (Provincia o Ente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gestore di area protetta). Il nuovo indirizzo è stato quello di favorire la reale capacità progettuale dei CEA e la loro progressiva specializzazione in riferimento al contesto territoriale in cui operano.

Oggi è vigente il Piano triennale PTR INFEA 2017-2019 (D.A.A. n. 51/2017). Tenendo in considerazione l'andamento negativo degli stanziamenti di bilancio destinati al settore negli ultimi anni, gli esiti del questionario somministrato ai CEA e i recenti disastrosi eventi sismici, il Piano ha definito le seguenti linee guida per il proseguimento delle attività per il triennio 2017-2019:

1. conferma dei punti di forza come la metodologia di lavoro in rete;
  2. conferma della programmazione pluriennale da parte dell'Assemblea legislativa e dell'attuazione annuale da parte della Giunta regionale;
  3. allargamento della platea dei soggetti coordinatori per far entrare soggetti che possono dedicare risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive nei progetti delle reti dei CEA;
  4. determinazione di un numero massimo di CEA riconosciuti dalla Regione;
  5. mantenimento del riconoscimento della titolarità, per l'annualità scolastica 2017-2018, ai soggetti già titolari;
  6. rinnovo del riconoscimento della titolarità, per gli anni successivi, ai soggetti che posseggono un set di requisiti minimi definiti dalla Giunta regionale:
    - sede, attrezzatura e aree naturali disponibili;
    - personale qualificato impiegato;
    - n. medio classi coinvolte;
    - n. medio utenti coinvolti;
    - n. eventi organizzati e promossi attraverso anche i canali regionali;
    - partecipazione ai progetti finanziati con risorse regionali.
- Requisiti minimi non richiesti per i CEA aventi sede in uno dei Comuni del "cratere" definito in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016. Per questi è sufficiente una richiesta di rinnovo corredata dalla volontà di proseguire le attività INFEA;
7. riconoscimento della titolarità del CEA a nuovi soggetti che ne facciano richiesta sulla base di requisiti, approvati dalla Giunta regionale, definiti sulla base dei criteri con i quali sono stati riconosciuti gli attuali CEA;
  8. regolamentazione dei casi di perdita e di passaggio della titolarità del CEA e dei casi di trasferimento della sede;
  9. proroga automatica delle linee guida per ulteriori tre anni, salvo una nuova proposta da parte della Giunta regionale;
  10. progetti da presentarsi sulla base di linee guida regionali avendo come riferimento le politiche regionali in tema di sostenibilità, le ricorrenze con impatto mediatico sovra-regionale (es. 2017 anno internazionale del turismo sostenibile proclamato dall'Onu; 2018 anno europeo del patrimonio culturale proposto dalla Commissione europea);
  11. riconoscimento della denominazione IAT ai CEA che ne facciano richiesta;
  12. promozione del sistema INFEA in maniera trasversale da parte degli uffici regionali che trattano materie collegate (agricoltura, turismo, cultura, scuola, ecc.);
  13. promozione del sistema INFEA attraverso accordi con l'Ufficio scolastico regionale;
  14. diritto di utilizzare il modello grafico del segno distintivo definito (sulla base di quello già in uso dal sistema INFEA) nell'allegato 2 e la denominazione di "Centro di Educazione Ambientale della Regione Marche" per i CEA riconosciuti.

Con questo atto si propone di dare attuazione al PTR INFEA 2017-2019 relativamente al riconoscimento della titolarità di CEA regionale (punti 6 e 7), per il quale l'Assemblea legislativa delega la Giunta regionale alla definizione dei relativi criteri.

I 44 Centri di educazione ambientale (di seguito CEA) attualmente riconosciuti dalla Regione Marche hanno ottenuto la titolarità nel 2011 ai sensi di un bando selettivo (DDPF n. 79/APP del 18/10/2011 e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DDPF n. 100/APP del 30/12/2011). La titolarità è stata poi prorogata nel 2014 con l'approvazione del PTR InFEA 2014-2016 (DACR n. 97 del 01/04/2014) fino all'annualità scolastica 2016/2017.

Il PTR INFEA 2017-2019 prevede che per l'annualità scolastica 2017/2018 venga mantenuto il riconoscimento CEA ai soggetti che ne sono già titolari. Per le due annualità successive 2018/2019 e 2019/2020 prevede invece che la titolarità venga rinnovata (per chi attualmente ne è in possesso) o rilasciata (per altri soggetti attualmente non in possesso della qualifica CEA) sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

In questo documento vengono definiti i criteri per ottenere il rinnovo del riconoscimento della titolarità di CEA regionale e per ottenere un nuovo riconoscimento della titolarità di CEA regionale. I criteri sono stati individuati sulla base delle indicazioni stabilite nel Piano 2017-2019.

Il riconoscimento di CEA della Regione Marche consente ai soggetti titolari di partecipare ai bandi di concessione contributi che, sulla base delle disponibilità di bilancio, possono essere emanati per il sostegno alle attività di educazione ambientale. Il riconoscimento CEA consente inoltre di utilizzare la denominazione di "CEA - Centro di Educazione Ambientale della Regione Marche" e di utilizzare il modello grafico del segno distintivo definito dalla Regione. I CEA riconosciuti dalla Regione beneficiano inoltre del supporto informativo/promozionale regionale (pagine dedicate al sistema INFEA nel sito internet regionale e sistema di promozione eventi collegato ai canali istituzionali del settore Turismo). Infine, grazie alla recente modifica della normativa del settore turismo (L.R. n. 9/2006 modificata all'art. 7 comma 4 con L.R. 33/2017), attraverso una specifica richiesta da indirizzare all'ufficio Turismo, il riconoscimento CEA consente anche di aprire propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti usando la denominazione "IAT".

Sulla base dei criteri che si propone di approvare con il presente atto, con successivo decreto del dirigente competente in tema di Educazione ambientale verrà emanato uno specifico bando selettivo per il rinnovo del riconoscimento CEA e per il riconoscimento di nuovi CEA. Con lo stesso decreto verrà approvata la modulistica per la partecipazione al bando da parte dei soggetti interessati.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Esito dell'istruttoria**

Per i motivi esposti si propone:

1. di approvare i criteri per il riconoscimento dei Centri di educazione ambientale CEA della Regione Marche, definiti nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, in attuazione del documento programmatico P.T.R. INFEA Marche 2017-2019 approvato con D.A.A. n. 51/2017.

Il responsabile del procedimento  
(Alessandro Zepponi)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI  
AMBIENTALI E PROTEZIONE NATURALISTICA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Massimo Sbriscia)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)



## Allegato 1

### CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CEA - CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE MARCHE ai sensi del PTR INFEA 2017-2019 (D.A.A. N. 51/2017)

#### 1. Introduzione

I 44 Centri di educazione ambientale (di seguito CEA) attualmente riconosciuti dalla Regione Marche hanno ottenuto la titolarità nel 2011 ai sensi del bando selettivo approvato con DDPF n. 79/APP del 18/10/2011.

Nel 2017 l'Assemblea legislativa ha approvato il documento programmatico di indirizzo del settore di informazione, formazione ed educazione ambientale PTR INFEA Marche per il triennio 2017-2019 (D.A.A. n. 51/2017). Il documento prevede che per l'annualità scolastica 2017/2018 venga mantenuto il riconoscimento CEA ai soggetti che ne siano già titolari. Per le due annualità successive 2018/2019 e 2019/2020 prevede invece che la titolarità venga rinnovata (per chi attualmente ne è in possesso) o rilasciata (per altri soggetti attualmente non in possesso della qualifica CEA) sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

In questo documento vengono definiti i criteri per ottenere il rinnovo del riconoscimento della titolarità di CEA regionale (punto 2) e per ottenere un nuovo riconoscimento della titolarità di CEA regionale (punto 3). I criteri sono stati individuati sulla base delle indicazioni stabilite dall'Assemblea legislativa nel documento programmatico PTR INFEA Marche 2017/2019.

Il riconoscimento di CEA della Regione Marche consente ai soggetti titolari di partecipare ai bandi di concessione contributi che, sulla base delle disponibilità di bilancio, possono essere emanati per il sostegno alle attività di educazione ambientale. Il riconoscimento CEA consente inoltre di utilizzare la denominazione di "CEA - Centro di Educazione Ambientale della Regione Marche" e di utilizzare il modello grafico del segno distintivo definito dalla Regione. I CEA riconosciuti dalla Regione beneficiano inoltre del supporto informativo/promozionale regionale (pagine dedicate al sistema INFEA nel sito internet regionale e sistema di promozione eventi collegato ai canali istituzionali del settore Turismo). Infine, grazie alla recente modifica della normativa del settore turismo (L.R. n. 9/2006 modificata all'art. 7 comma 4 con L.R. 33/2017), attraverso una specifica richiesta da indirizzare all'Ufficio Turismo, il riconoscimento CEA consente anche di aprire propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti usando la denominazione "IAT".

Con decreto del dirigente competente in tema di Educazione ambientale verrà emanato uno specifico bando selettivo per il rinnovo del riconoscimento CEA e per il riconoscimento di nuovi CEA, nel rispetto dei criteri definiti nel presente documento. Con lo stesso decreto verrà approvata la modulistica per la partecipazione al bando da parte dei soggetti interessati.

#### 2. Richiesta di rinnovo riconoscimento CEA

##### Soggetti interessati

I soggetti che possono inoltrare alla Regione Marche la richiesta di rinnovo sono quelli che hanno ottenuto il riconoscimento CEA ai sensi del bando selettivo approvato con DDPF n. 79/APP del 18/10/2011 o ai sensi dei successivi Decreti dirigenziali di riconoscimento adottati in attuazione del Piano triennale INFEA 2011-2013 (D.A.A. n. 32/2011), del Piano triennale INFEA 2014-2016 (D.A.A. n. 97/2014) e del Piano triennale INFEA 2017-2019 (D.A.A. n. 51/2017).

##### Presentazione della domanda

La richiesta di rinnovo del riconoscimento della titolarità di CEA va redatta utilizzando il modello approvato con lo stesso decreto del dirigente competente in tema di Educazione ambientale con il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quale viene emanato il bando. La domanda può essere presentata entro 60 giorni dall'approvazione dei criteri.

La domanda, comprensiva degli allegati richiesti, va indirizzata a Regione Marche - Giunta Regionale - Ufficio Educazione ambientale - Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona (AN) e va recapitata preferibilmente tramite il portale regionale "Procedimarche" (link: <http://procedimenti.regione.marche.it> - nome procedimento: Riconoscimento dei Centri di educazione ambientale regionali). Verranno comunque ammesse le istanze recapitate via PEC (regione.marche.valutazamb@emarche.it).

Nella domanda va indicato l'indirizzo PEC del soggetto proponente, che verrà utilizzato in via esclusiva per le comunicazioni ufficiali con la Regione Marche.

Non verranno prese in considerazione le domande recapitate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 47 devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, a meno che la dichiarazione non venga firmata digitalmente.

Istruttoria delle domande

Le domande recapitate nelle modalità sopra indicate, pervenute entro i termini e complete di tutta la documentazione richiesta vengono valutate dall'Ufficio Educazione ambientale che può avvalersi di una commissione composta da almeno 3 funzionari. La valutazione verte sul possesso dei requisiti descritti nella tabella che segue. Gli eventuali chiarimenti e/o documenti integrativi richiesti in sede di valutazione delle domande vanno inoltrati entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Educazione ambientale viene approvato l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto il rinnovo del riconoscimento della titolarità CEA.

Criteri di valutazione per ottenere il rinnovo del riconoscimento della titolarità di CEA

1. Sede del CEA	I locali sede del CEA devono possedere le condizioni di igiene e sicurezza e devono essere privi di barriere architettoniche ai sensi della normativa attualmente vigente. Il CEA può indicare anche una sede distaccata (che deve comunque possedere gli stessi requisiti della sede principale) funzionale alle attività INFEEA. Nella domanda va specificato se è intenzione adibire la sede CEA (principale o distaccata) a punto IAT ai sensi del successivo punto 7. Nel caso di locali di proprietà del richiedente, la disponibilità non deve essere ceduta a terzi. Nel caso di locali non di proprietà del richiedente, la disponibilità deve essere garantita da un contratto scritto con il soggetto proprietario.
2. Attrezzatura	La sede del CEA deve disporre di uno o più locali adeguatamente allestiti in modo funzionale e coerente con le attività di educazione ambientale, oltre a spazi adeguati per lavori di gruppo e attività di laboratorio per un numero minimo di 25 persone.
3. Aree naturali disponibili	Esistenza nei pressi dei locali del CEA (massimo 1 km) di sentieri natura e di aree disponibili per esperienze di educazione ambientale all'aria aperta.
4. Personale qualificato impiegato	Nelle attività di educazione ambientale devono essere impiegate almeno 3 unità di personale qualificato: laureati in tematiche riconducibili alla sostenibilità ambientale o figure professionali riconosciute ai sensi della normativa vigente: Guide Alpine, di Media Montagna, Naturalistiche,





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

**344**

	Turistiche, altre figure professionali (nelle tematiche oggetto delle attività di educazione ambientale) riconosciute ai sensi di legge.
5. Attività con le scuole	Il CEA deve aver svolto attività di educazione ambientale con almeno 30 classi negli ultimi 2 anni.
6. Attività con famiglie, cittadini, turisti	Il CEA deve aver svolto attività di sensibilizzazione ambientale rivolte ad adulti (famiglie, gruppi, turisti) che abbiano coinvolto almeno 300 persone negli ultimi 2 anni.
7. Comunicazione	Il CEA deve aver promosso almeno 5 eventi negli ultimi 2 anni attraverso anche il sistema ufficiale di pubblicazione eventi messo a disposizione dalla Regione Marche. Dall'annualità scolastica 2018/2019 l'utilizzo del sistema regionale diventa obbligatorio, pena la perdita della titolarità. Dall'annualità scolastica 2018/2019 il CEA si impegna inoltre a redigere la propria offerta informativa-educativa (tipo di attività, target, periodo, durata, costo, ecc.) secondo lo schema e le modalità definite dall'ufficio Educazione ambientale.
8. Report annuale	Entro il 30/11 di ogni anno, il CEA si impegna a produrre un report annuale secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Educazione ambientale. La mancata presentazione del report o il mancato raggiungimento dei target minimi richiesti (indicati nella presente tabella) comporta la perdita della titolarità di CEA.

Esclusioni

Come previsto dal Piano triennale INFEA 2017-2019, i requisiti non vengono richiesti per i CEA aventi sede in uno dei Comuni del "cratere" definito in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016. Per questi è sufficiente una richiesta di rinnovo corredata dalla volontà di proseguire le attività INFEA. Le modalità di presentazione della richiesta sono le stesse sopra indicate utilizzando però un modello specifico che verrà predisposto dall'Ufficio Educazione ambientale unitamente al bando selettivo.

Anche per questi CEA vale l'obbligo di produrre l'offerta formativa e il report annuale, come indicato nei punti 7 e 8 della tabella.

Validità

La titolarità CEA ha validità per le annualità scolastiche 2018/2019 e 2019/2020. In applicazione del PTR INFEA 2017-2019 punto 6 lettera m, la validità del riconoscimento è prorogata di ulteriori 3 anni (fino all'annualità 2022/2023), salvo nuova proposta di PTR da parte della Giunta.

**3. Richiesta di nuovo riconoscimento CEA**

Soggetti interessati

Qualsiasi soggetto (pubblico o privato), ad esclusione delle persone fisiche, può inoltrare alla Regione Marche la richiesta di nuovo riconoscimento.

Presentazione della domanda

La richiesta di nuovo riconoscimento della titolarità di CEA va redatta utilizzando il modello approvato con lo stesso decreto del dirigente competente in tema di Educazione ambientale con il quale viene emanato il bando. La domanda può essere presentata esclusivamente dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. Il termine del 31 marzo può essere posticipato, solo per la prima annualità (2018/2019), con il decreto del dirigente che approva il bando e la modulistica. La domanda, comprensiva degli allegati richiesti, va indirizzata a Regione Marche - Giunta Regionale - Ufficio Educazione ambientale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona (AN) e va recapitata preferibilmente tramite il portale regionale "Procedimarche" (link: <http://procedimenti.regione.marche.it> - nome procedimento: Riconoscimento dei Centri di educazione ambientale regionali). Verranno comunque ammesse le istanze recapitate via PEC (regione.marche.valutazamb@emarche.it).

Nella domanda va indicato l'indirizzo PEC del soggetto proponente, che verrà utilizzato in via esclusiva per le comunicazioni ufficiali con la Regione Marche.

Non verranno prese in considerazione le domande recapitate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 47 devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, a meno che la dichiarazione non venga firmata digitalmente.

Istruttoria delle domande

Le domande recapitate nelle modalità sopra indicate, pervenute entro i termini e complete di tutta la documentazione richiesta vengono valutate dall'Ufficio Educazione ambientale che può avvalersi di una commissione composta da almeno 3 funzionari. La valutazione verte sul possesso dei requisiti fissati nelle tabelle che seguono (ripresi, ai sensi della D.A.A. n. 51/2017, dai criteri con i quali sono stati riconosciuti gli attuali CEA con DDPF n. 79/APP del 18/10/2011), volti a verificare e valutare la dotazione strutturale, il personale qualificato impiegato e le attività proposte in tema di educazione ambientale. Gli eventuali chiarimenti e/o documenti integrativi richiesti in sede di valutazione delle domande vanno inoltrati entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Educazione ambientale, viene approvata la graduatoria dei soggetti idonei ad ottenere il nuovo riconoscimento della titolarità CEA. La qualifica di CEA viene riconosciuta ai soggetti che totalizzano almeno 100 punti, seguendo l'ordine della graduatoria e nei limiti dei posti disponibili (45 in totale ai sensi della DAA n. 51/2017).

Criteri di ammissibilità

I seguenti criteri si intendono obbligatori. Se non vengono soddisfatti, la richiesta di nuovo riconoscimento non viene presa in esame.

1. Sede del CEA	I locali sede del CEA devono possedere le condizioni di igiene e sicurezza e devono essere privi di barriere architettoniche ai sensi della normativa attualmente vigente. Il CEA può indicare anche una sede distaccata (che deve comunque possedere gli stessi requisiti della sede principale) funzionale alle attività INFEA. Nella domanda va specificato se è intenzione adibire la sede CEA (principale o distaccata) a punto IAT ai sensi del successivo punto 7. Nel caso di locali di proprietà del richiedente, la disponibilità non deve essere ceduta a terzi. Nel caso di locali non di proprietà del richiedente, la disponibilità deve essere garantita da un contratto scritto con il soggetto proprietario.
2. Attrezzatura	La sede del CEA deve disporre di uno o più locali adeguatamente allestiti in modo funzionale e coerente con le attività di educazione ambientale, oltre a spazi adeguati per lavori di gruppo e attività di laboratorio per un numero minimo di 25 persone.
3. Aree naturali disponibili	Esistenza nei pressi dei locali del CEA (massimo 1 km) di sentieri natura e di aree disponibili per esperienze di educazione ambientale all'aria aperta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Criteria di merito

Le richieste che soddisfano i criteri di ammissibilità vengono ammesse alla valutazione secondo i seguenti criteri di merito. Alla domanda va allegata una relazione sintetica suddivisa in 9 capitoli, uno per ogni criterio oggetto di valutazione, per un massimo di 20-25 pagine. In caso di mancata descrizione di uno o più dei 9 criteri di seguito riportati, non viene assegnato alcun punteggio relativamente ai parametri non descritti.

Parametro	Punti disponibili	Descrizione parametro	Punti assegnati
1. specializzazione della funzione e della programmazione didattica in rapporto al contesto territoriale	15	Fortemente specializzata ovvero con obiettivi e attività coerenti e relativi al territorio in cui opera il CEA	15
		Mediamente specializzata ovvero con obiettivi e attività mediamente coerenti e relativi al territorio in cui opera il CEA	10
		Scarsamente specializzata ovvero con obiettivi e attività scarsamente coerenti e relativi al territorio in cui opera il CEA	5
2. continuità e qualità dei progetti offerti ovvero descrizione delle attività di educazione ed interpretazione ambientale, con ritorni economici, svolte nell'ultimo triennio	40	Progetti duraturi e coerenti con i temi prioritari indicati dalla Regione Marche per l'educazione ambientale con ritorni economici	40
		Progetti duraturi e coerenti con i temi prioritari indicati dalla Regione Marche per l'educazione ambientale anche senza ritorni economici	30
		Progetti occasionali e/o poco coerenti con i temi prioritari indicati dalla Regione Marche per l'educazione ambientale	2
3. capacità economica ovvero di autonomia e sostenibilità finanziaria evidenziata sulla base dei bilanci degli ultimi tre anni, relativi alle attività del CEA	30	Autonomia e sostenibilità finanziaria buona: meno del 30% del bilancio del CEA deriva da finanziamenti regionali direttamente destinati all'educazione ambientale	30
		Autonomia e sostenibilità finanziaria media: dal 30% al 50% del bilancio del CEA deriva da finanziamenti regionali direttamente destinati all'educazione ambientale	12
		Autonomia e sostenibilità finanziaria scarsa: oltre il 50% del bilancio del CEA deriva da finanziamenti regionali direttamente destinati all'educazione ambientale	5



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. capacità di programmazione finanziaria da realizzarsi in riferimento al prossimo triennio, specificando entrate, uscite ed investimenti che saranno realizzati	10	Programma finanziario delle attività del prossimo triennio con copertura diversa dai finanziamenti regionali direttamente destinati all'educazione ambientale per almeno il 75% delle uscite	10
		Programma finanziario delle attività del prossimo triennio con copertura diversa dai finanziamenti regionali direttamente destinati all'educazione ambientale per il 50%-75% delle uscite	5
		Programma finanziario delle attività del prossimo triennio con copertura diversa dai finanziamenti regionali direttamente destinati all'educazione ambientale inferiore al 50% delle uscite	2
5. capacità di aggregazione e coinvolgimento sociale con particolare riferimento ai Centri Risorse (comprese le realtà scolastiche esistenti nell'ambito operativo di riferimento)	30	Oltre 200 Centri risorse (comprese le classi delle scuole) coinvolte negli ultimi 3 anni	30
		Da 100 a 200 Centri risorse (comprese le classi delle scuole) coinvolte negli ultimi 3 anni	20
		Meno di 100 Centri risorse (comprese le classi delle scuole) coinvolte negli ultimi 3 anni	8
6. capacità di attivare azioni ed attività di incoming (tour operator) a favore del territorio	15	Svolgimento diretto di attività di incoming	15
		Svolgimento di progetti che hanno favorito attività di incoming	10
		Svolgimento di progetti che hanno indirettamente favorito attività di incoming	2
7. qualificazione del personale, ovvero gestione assicurata da personale qualificato in grado di fornire informazioni adeguate anche a visitatori stranieri: laureati e/o esperti nelle tematiche oggetto delle attività di educazione ed interpretazione turistico-culturale e ambientale svolte dal CEA, Guide Alpine, Guide di Media	20	Personale qualificato  Nota: 2 punti per ogni figura professionale riconosciuta ai sensi di legge fino a max 10 punti + 1,5 punti per ogni dipendente a tempo indeterminato con adeguato titolo di studio (diplomati o laureati), fino a max 6 punti + 1 punto per ogni 2 anni di gestione svolta del CEA, fino ad un max di 4 punti	Vedi nota a lato

AC

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Montagna, Guide Naturalistiche, Guide Turistiche, altre figure professionali riconosciute ai sensi di legge			
8. attrezzature disponibili per il pubblico es. aule didattiche, sala conferenze, centro visite (punto informativo, espositivo e divulgativo riguardante le risorse del territorio), biblioteca, laboratorio, sentieri natura, spazi aperti, ecc.	30	Aula didattiche	5
		Centro visite	5
		Sentiero natura	5
		Spazio aperti di almeno 1 ha	5
		Laboratorio	5
		Sala conferenze	3
		Biblioteca - Mediateca	2
9. utenza, ovvero n. complessivo di utenti paganti (come media degli ultimi 3 anni) distinti per tipologia (cittadini, scuole) e bacino territoriale dell'utenza interessato	10	Almeno 1.000 utenti paganti	10
		Almeno 500 utenti paganti e oltre 60 classi (anche non paganti)	7
		Meno di 500 utenti paganti e oltre 40 classi (anche non paganti)	4
		Meno di 500 utenti paganti e meno 40 classi (anche non paganti)	2

Validità

La titolarità CEA ha validità per le annualità scolastiche 2018/2019 e 2019/2020. In applicazione del PTR INFEA 2017-2019 punto 6 lettera m, la validità del riconoscimento è prorogata di ulteriori 3 anni (fino all'annualità 2022/2023), salvo nuova proposta di PTR da parte della Giunta.

La graduatoria può essere utilizzata anche in corso d'anno nel caso in cui uno o più CEA perdano la titolarità.

Obblighi

I nuovi CEA che ottengono il riconoscimento sono sottoposti ai target minimi e agli obblighi previsti per i CEA del sistema INFEA Marche (tabella punto 2).

**4. Perdita della titolarità di CEA**

La titolarità di CEA si perde per:

- rinuncia da parte del soggetto titolare;
- cessazione dell'attività da parte del soggetto titolare;
- mancata partecipazione o esito negativo nella procedura di rinnovo;
- gravi ed evidenti carenze e non funzionalità del CEA registrabili anche mediante sopralluogo.

Nel caso si verifichi uno dei casi sopra elencati, la qualifica di CEA viene tolta con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Educazione ambientale. Con lo stesso atto si riconosce una nuova titolarità CEA al primo soggetto della graduatoria di cui al punto 3.

**5. Passaggio / Conferma della titolarità del CEA**

Si possono presentare due situazioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Titolarità del CEA riconosciuta al soggetto proprietario della struttura: nel caso si verifichi un cambio di gestione del CEA (es. da gestione diretta a gestione affidata a terzi e viceversa; da gestione affidata al soggetto "X" a gestione affidata al soggetto "Y") va inoltrata una richiesta di conferma della titolarità del CEA dimostrando che il nuovo soggetto soddisfi tutti i requisiti quali-quantitativi che hanno permesso di ottenere il riconoscimento (vedi punto 3). L'ufficio competente conferma o meno la titolarità entro 60 giorni dalla richiesta di passaggio/conferma della titolarità.
2. Titolarità del CEA riconosciuta al soggetto gestore della struttura: la titolarità del CEA può essere trasferita solo nel caso si dimostri che rimangano sostanzialmente invariati: il personale; il bacino di riferimento; le caratteristiche quali-quantitative dei servizi erogati (es. nei casi di cambio della ragione sociale, di associazione in ATI/ATS con altro soggetto, di fusioni, di cessazione dell'attività e avvio di una nuova compagine societaria da parte del personale). La richiesta va inoltrata in doppia firma dai soggetti coinvolti o, nel caso il primo soggetto non sia più operativo, dal nuovo soggetto. L'ufficio competente si esprime sul trasferimento della titolarità entro 60 giorni dalla richiesta di passaggio della titolarità.

Le eventuali fattispecie non previste verranno valutate caso per caso dall'Ufficio Educazione ambientale nel rispetto dei principi e dei requisiti approvati con D.A.A. n. 51/2017 e con il presente documento.

#### **6. Trasferimento della sede del CEA**

Il CEA può inoltrare una richiesta motivata di trasferimento della sede. La nuova sede deve comunque soddisfare i requisiti richiesti in sede di riconoscimento e deve essere localizzata nell'ambito territoriale di riferimento del CEA.

#### **7. Titolarità di CEA e riconoscimento denominazione IAT**

Ai sensi della L.R. n. 9/2006, art. 7, comma 4, i CEA riconosciuti dalla Regione che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali e operative definite dalla Giunta, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio.

In sede di domanda di richiesta di rinnovo titolarità CEA o di nuova richiesta di titolarità CEA, il soggetto richiedente deve indicare, se interessato, quale sede (nel caso abbia una o più sedi operative distaccate) adibire a IAT.

#### **8. Aggiornamento dell'elenco dei CEA**

L'elenco dei CEA riconosciuti dalla Regione Marche viene aggiornato annualmente sulla base degli esiti relativi ai punti 3, 4, 5 e 6.

#### **9. Controlli**

L'Ufficio Educazione ambientale disporrà un controllo a sorteggio su almeno il 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47 dai soggetti richiedenti di cui al punto 2 e 3. Nel caso venisse accertata una attestazione falsa, l'Ufficio Educazione ambientale disporrà l'immediato annullamento del riconoscimento CEA ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 e avviserà le competenti autorità giudiziarie.